CAMERA DEI DEPUTATI N. **6998-A**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(FASSINO)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(SALVI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(VISCO)

—

Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado

Presentato il 19 maggio 2000

(Relatore: **RICCI**)

NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 20 giugno 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 6998 che, in caso di accertata carenza negli organici degli uffici giudiziari, autorizza il Ministero della giustizia a stipulare contratti a tempo determinato per i soggetti impegnati in lavori socialmente utili al fine di assicurare, in particolare, la piena attuazione della riforma relativa all'istituzione del giudice unico di primo grado;

rilevato che da diversi anni presso gli uffici giudiziari della regione Sicilia sono utilizzati lavoratori socialmente utili in progetti di utilità collettiva promossi dagli enti locali ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995 n. 85 e successive modificazioni;

sottolineata l'esigenza di verificare se la mancata estensione dell'autorizzazione alla stipulazione dei contratti a tempo determinato nei confronti di questi lavoratori possa determinare una disparità di trattamento non giustificata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si osserva che il titolo del disegno di legge non corrisponde integralmente al suo contenuto sia perché la stipulazione dei contratti è finalizzata solo *in particolare*, all'attuazione delle norme relative al giudice unico – con ciò lasciando intendere, secondo quanto confermato anche dalla relazione di accompagnamento, che essa possa essere finalizzata a fronteggiare anche altre esigenze – sia perché, a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione di merito, la stipulazione di tali contratti riguarda in via prioritaria, ma non più esclusiva, i lavoratori socialmente utili, essendo stata estesa anche ai soggetti risultati idonei in alcuni concorsi specificamente individuati dalla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 1;

b) all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, laddove si prevede in capo ai soggetti interessati la decadenza, a seguito della stipulazione dei contratti previsti al medesimo articolo, dai benefici previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modificazioni, si segnala l'opportunità di specificare, mediante il richiamo espresso della norma, se tale decadenza riguardi anche i benefici previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2000, considerato che quest'ultimo decreto legislativo non costituisce, dal punto di vista della tecnica legislativa, una novellazione del decreto legislativo

n. 468 del 1997. Si segnala, altresì, l'opportunità di chiarire se tale decadenza abbia ad oggetto tutti i benefici previsti dallo stesso articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997, ivi compresi quelli la cui permanenza non appare incompatibile con la stipulazione del contratto, come ad esempio la preferenza accordata nei pubblici concorsi, prevista dal comma 3 dell'articolo 12, e se, infine, tale decadenza debba intendersi limitata al periodo di durata del contratto o comporti l'esclusione permanente dai predetti benefici anche successivamente alla sua scadenza.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge in oggetto,

sottolineata l'esigenza che le categorie dei soggetti, nei cui confronti possono essere stipulati i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1 del decreto in esame, siano individuate in maniera sufficientemente determinata, al fine di evitare sia disparità di trattamento sia dubbi interpretativi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) la Commissione valuti l'opportunità di individuare con un maggior grado di determinatezza le categorie dei soggetti nei cui confronti possono essere stipulati i contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 1 del nuovo testo del disegno di legge in esame;

b) la Commissione valuti l'opportunità di estendere la portata del provvedimento in esame ai lavoratori impegnati, pur se in regime di convenzione, da almeno tre anni presso i Centri di prima accoglienza in compiti di attività di sorveglianza, di assistenza e di animazione sia diurna che notturna;

c) la Commissione valuti l'opportunità di estendere la portata del provvedimento in esame – sia pure in via subordinata, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 – ai soggetti impegnati presso gli uffici giudiziari della Sicilia in progetti di utilità collettiva promossi dagli enti locali ai sensi dell'articolo 12 della legge Regione Sicilia 21 dicembre 1985, n. 85 e successive modificazioni, e autorizzati dai tribunali.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un termine massimo per la stipula dei contratti di cui all'articolo 1.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Per fare fronte alla necessità di garantire, in particolare, la piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, il Ministero della giustizia può provvedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato per diciotto mesi, fino ad un massimo di 1850, per soggetti impegnati in lavori socialmente utili relativamente a progetti aventi scadenza massima successiva al 1° aprile 2000, per effetto della convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ovvero impegnati nei lavori socialmente utili nelle sedi periferiche della giustizia minorile ovvero utilizzati per progetti di utilità collettiva presso uffici giudiziari su autorizzazione del Ministero della giustizia. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia procede alla revisione della pianta organica per accertare eventuali carenze e alla copertura delle vacanze, nel rispetto della normativa vigente.

2. Per fare fronte alla necessità di garantire, in particolare, la piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, **ove richiesto da carenze di organico presso i vari uffici giudiziari e in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,** il Ministero della giustizia può provvedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato per diciotto mesi, fino ad un massimo di 1850, per **i seguenti** soggetti:

a) **prioritariamente, per i lavoratori** impegnati in lavori socialmente utili relativamente a progetti aventi scadenza massima successiva al 1° aprile 2000, per effetto della convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ovvero impegnati nei lavori socialmente utili nelle sedi periferiche della giustizia minorile ovvero utilizzati per progetti di utilità collettiva presso uffici giudiziari su autorizzazione del Ministero della giustizia. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

b) **in via subordinata, per gli idonei delle graduatorie dei concorsi a 954 posti di operatore amministrativo e a 368 posti di dattilografo banditi in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276. L'assunzione a tempo determinato dei soggetti di cui alla presente**

lettera avviene nella proporzione di due terzi per la posizione economica B2 e di un terzo per la posizione economica B1.

ART. 2.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dai benefici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 81 ».

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 34.663 milioni per l'anno 2000, in lire 83.385 milioni per l'anno 2001 e in lire 11.133 milioni per l'anno 2002, si provvede:

a) quanto a lire 23.878 milioni per l'anno 2000, a lire 83.385 milioni per l'anno 2001, a lire 11.133 milioni per l'anno 2002, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per lire 23.878 milioni, per lire 83.385 milioni e per lire 11.133 milioni, rispettivamente per gli anni 2000, 2001 e 2002;

b) quanto a lire 10.785 milioni per l'anno 2000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. **3.**

Identico.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. **4.**

Identico.

PAGINA BIANCA

DDL13-6998A
Lire 500